

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

SEZIONE CIVILE 7[^]

riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:

dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente

dr. Michele Magliulo Consigliere

dr.ssa Marielda Montefusco Consigliere rel. ed est.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel processo civile d'appello n. [REDACTED] Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 5530/2022, pubblicata in data 1° giugno 2022, emessa dal Tribunale di Napoli

TRA

la *Parte_1* ([REDACTED] *P.IVA_1*), in persona del procuratore speciale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] (codice fiscale *C.F._1*) e dall'avv. [REDACTED] (codice fiscale *C.F._2*), in virtù della procura in atti

-appellante-

E

Parte_2 (codice fiscale C.F._3 ,
rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] (codice
fiscale C.F._4), in virtù della procura in atti
-appellato- appellante incidentale-
Controparte_1 (codice fiscale P.IVA_2), in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, e per essa in qualità di
procuratrice Parte_1 -appellata-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I.1. Con atto di citazione notificato il 30 gennaio 2018,
Parte_2 citava in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli
la Parte_1 (incorporante la mutuataria banca [REDACTED]),
chiedendo: di accertare e dichiarare che il contratto di mutuo
sottoscritto tra le parti non è titolo esecutivo valido ai sensi dell'art. 474
c.p.c., che nulla è dovuto da parte attrice per interessi e spese, con
conseguente condanna della condannando la banca alla restituzione
della somma pari ad € 22.015,97; di accertare e dichiarare la risoluzione
del contratto di mutuo intercorso tra le parti; di condannare la banca
alla cancellazione dell'ipoteca volontaria iscritta sull'immobile; di
condannare la banca a cancellare e/o rettificare le segnalazioni operate
in Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nonché in tutte le SIC
(banche dati private che raccolgono siffatte informazioni), in quanto
credito contestato, litigioso, giammai in sofferenza o inadempimento
persistente, in conformità agli esiti del presente giudizio e condannare,

altresì ed in ogni caso, la banca al risarcimento del danno patrimoniale e morale.

A fondamento della pretesa, l'attore deduceva: a) l'inidoneità del mutuo come titolo esecutivo ai fini dell'art. 474 comma 2 n.3) c.p.c.; b) l'indeterminatezza del metodo di ammortamento del capitale, mancata specificazione se all'italiana o alla francese; c) l'indeterminatezza del piano di ammortamento; d) l'indeterminatezza delle clausole sugli interessi; e) l'indeterminatezza del parametro di riferimento Euribor per l'individuazione del tan applicato; f) la mancata indicazione del TAEG, né in contratto, né nelle comunicazioni successive; g-h) che il TAN pattuito era diverso da quello applicato ed importo effettivamente erogato; i) che le condizioni economiche erano usuarie – usura oggettiva; l) che le condizioni economiche e garanzie poste a condizione della concessione del mutuo diverse erano da quelle proposte ed accettate in sede di trattative e di istruttoria – usura soggettiva; m) la violazione dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale; n) la illegittima segnalazione a sofferenza in centrale rischi.

I.2. Si costituiva in giudizio in data 13 aprile 2018 la *Pt_1* contestando integralmente, sia in fatto sia in diritto, il fondamento delle pretese *ex adverso* formulate, di cui chiedeva il rigetto.

I.3. Depositate le memorie istruttorie, *Parte_2* chiedeva ammettersi c.t.u. tecnico contabile, al fine di valutare la validità delle condizioni economiche applicate, e l'ammissione di prove testimoniali, volte a far accertare la violazione dei criteri di correttezza e buona fede da parte della banca nella fase antecedente la stipulazione

del contratto e la stipulazione di un atto notarile contenente condizioni diverse da quelle oggetto di trattativa.

Con ordinanza del 17 dicembre 2019 il Tribunale ammetteva la CTU, formulava i quesiti tecnici e nominava la dott.ssa *Persona_1* [...] per l'espletamento dell'incarico.

All'udienza dell'11 febbraio 2020 il procuratore del *Pt_2* evidenziava che dalla rielaborazione del CTU era possibile evincere che il regime utilizzato fosse quello della capitalizzazione composta e che, quindi, gli interessi dovessero seguire il regime composto, non potendo trasformarsi in interessi semplici, come affermato dalla banca, ne derivava l'indeterminatezza del tasso perché era utilizzato un tasso semplice in una formula di regime composto, con conseguente necessità di procedere ad un ricalcolo con il metodo di capitalizzazione semplice, in applicazione dell'art 117 TUB, avendo cura, in particolare, di applicare il minor tasso dei BOT l'emissione dei 12 mesi precedenti la stipulazione e quello dei 12 mesi precedenti l'estinzione. Si chiedeva, dunque, un'integrazione dei quesiti formulati al c.t.u.; il tribunale accoglieva la richiesta.

Il c.t.u. depositava l'elaborato peritale dal quale emergeva che il contratto di mutuo non specificava la tipologia di ammortamento (alla "francese", all'italiana"), né il regime finanziario di calcolo degli interessi (semplice o composto), né tantomeno la base di calcolo degli interessi (sul capitale residuo, sul capitale a scadere, etc.); neppure era indicato se le rate dovessero essere costanti oppure variabili. Conseguentemente l'ausiliario sostituiva le condizioni pattuite con quelle di cui al meccanismo di eterointegrazione previsto dalla legge secondo

quanto disposto dall'art. 117 comma 7° del D.lgs. n. 385 del 1993, ossia al tasso minimo e massimo dei BOT nei dodici mesi precedenti, con la conseguenza che, alla data dell'atto di citazione (30 gennaio 2018), sulla base del piano ricalcolato della Tavola 4, l'importo dovuto dal mutuatario sarebbe ammontato ad € 167.249,15, inferiore all'importo pagato di € 185.135,12, per una differenza a favore del correntista di € 17.885,97. Allargando l'orizzonte all'intero rapporto, fino alla scadenza, l'importo totale dovuto dal mutuatario ammonterebbe, sempre sulla base del piano ricalcolato della Tavola 4, a complessivi € 194.458,27, per cui rispetto ai pagamenti di € 185.135,12 effettuati dal mutuatario residuerebbe quindi un importo di € 9.323,15 per estinguere il mutuo.

I.4. Nelle more del suddetto procedimento di accertamento, la *Controparte_2* cessionaria del credito di *Pt_1*, notificava a *Parte_3* atto di precetto, con cui gli intimava il pagamento in favore di *Pt_1* della somma pari ad € 53.329,25. Il mutuatario, *Pt_2* si opponeva alla minacciata esecuzione (R.G. [REDACTED]), contestando ogni assunto e richiesta, tanto sul piano soggettivo che oggettivo.

I.5. *Pt_1* non si costituiva in giudizio, né in proprio tanto meno nella qualità, pur regolarmente convenuta e pur essendo stato regolarmente notificato l'atto di opposizione.

I.6. Il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione del titolo esecutivo azionato e disponeva la trasmissione degli atti per la riunione con il procedimento di primo grado oggetto della presente impugnazione (R.G. [REDACTED]).

I.7. All'udienza del 1° febbraio 2022 il Tribunale disponeva la riunione dei due procedimenti ed introitava la causa a sentenza con concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c.

I.8. Con sentenza n. [REDACTED], depositata in data 1° giugno 2022 nel procedimento R.G. n. [REDACTED], il Tribunale di Napoli riteneva in parte fondata la richiesta attorea, così statuendo *"in parziale accoglimento della domanda attorea ACCERTA e DICHIARA la nullità, per indeterminatezza e per violazione degli artt. 117 co.4 TUB e 1346 cc, delle condizioni pattuite nel contratto di mutuo fondiario stipulato in data 29 dicembre 2000, con atto a rogito Notaio Dott. [REDACTED] Parte_4*

[...] [REDACTED]), tra [REDACTED] Parte_2 e [REDACTED] Parte_1 (già [REDACTED] CP_3 [...] ACCERTA la potenzialità usuraria della clausola di determinazione del tasso di interesse moratorio contenuta nel contratto di mutuo fondiario stipulato in data 29 dicembre 2000, con atto a rogito Notaio Dott. [REDACTED] Parte_4 ([REDACTED] [REDACTED]), tra [REDACTED] Parte_2 e [REDACTED] Parte_1 (già [REDACTED] CP_3) e per l'effetto ACCERTA che in relazione al mutuo di cui al capo che precede sono dovuti interessi moratori pari al tasso-soglia al momento della applicazione della clausola, nel caso in cui tale tasso applicabile al momento della mora sia superiore al tasso-soglia"; RIDETERIMINA il saldo finale del rapporto di mutuo fondiario stipulato in data 29 dicembre 2000 in € 9.323,15 a debito di [...] Parte_2 ; - in parziale accoglimento della proposta opposizione ex art. 615 c.p.c., RIDETERMINA la somma dovuta e per cui la [REDACTED] Parte_1 [...] nella qualità di procuratore di [REDACTED] Controparte_1 ; [REDACTED] CP_1 ha titolo per agire in executivis nei confronti di [REDACTED] Pt_2

Parte_2 in € 9.323,15 oltre interessi moratori, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, calcolati ad un saggio pari al tasso-soglia interessi moratori pari al tasso-soglia al momento della pubblicazione della presente sentenza, nel caso in cui il tasso moratorio convenzionale applicabile al momento della pubblicazione della presente sentenza sia superiore al tasso-soglia; -ha condannato *Pt_1* ad eseguire "la cancellazione della segnalazione'a sofferenza' del nominativo di *Parte_2* dalla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia nonché dalla CRIF, con decorrenza a partire dalla data della segnalazione"; ha liquidato le spese di lite in complessivi Euro 6.310,25 oltre IVA e Cpa, "compensandole in ragione della metà e condannando la *Parte_1* alla refusione del residuo in favore dell'Avv. ■■■■■■■■■■, quale procuratore antistatario di parte attrice".

II.1. Avverso detta sentenza – con citazione per l'udienza del 15 novembre 2022, notificata il 1° luglio 2022, nei confronti di *Parte_3* [...] e della *Controparte_1* nonché per essa in qualità di procuratore *Parte_1* proponeva appello la *Parte_1* [...] articolando i motivi così rubricati:

1. "Dell'errata valutazione sull'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione";
2. "Della asserita indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali relative al piano di ammortamento adottato";
3. "Della segnalazione in Centrale Rischi".

Chiedeva, pertanto, all'adita Corte:

- IN VIA PRINCIPALE per le ragioni esposte nel sovraesteso atto di citazione in appello, riformare parzialmente la sentenza n. [REDACTED] emessa dal Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Dott. Paolo Andrea Vassallo, a definizione del procedimento di primo grado rubricato con RG n. [REDACTED] e pertanto: respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa; IN OGNI CASO nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento solo parziale dell'appello proposto da Pt_1 accogliere le domande già proposte da Pt_1 nel giudizio di primo grado e di seguito riproposte IN VIA PRELIMINARE - espungere da fascicolo d'ufficio la memoria avversaria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. per i motivi esposti in narrativa; - dichiarare inammissibili le domande nuove formulate da parte attrice nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. per i motivi esposti in narrativa; - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da parte attrice relativamente al contratto di cui è causa per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 2935 e 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa; - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.. IN VIA PRINCIPALE - rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa. IN VIA GRADATA - nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversa in merito all'usura oggettiva, procedere alla rideterminazione e riconduzione dei tassi applicati entro i limiti del c.d.

"tasso - soglia" vigente al momento della conclusione del contratto di mutuo oggetto di causa, ferma in ogni caso la legittimità degli interessi corrispettivi. IN VIA ISTRUTTORIA- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate, per i motivi illustrati in narrativa. Con ogni riserva di merito e istruttoria. Con il favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CPA".

II.2.In data 1° luglio 2022 *Parte_2* effettuava il pagamento dell'importo indicato in sentenza di € 9.323,15 in favore della *Parte_1* .

II.3. In data 26 ottobre 2022 *Parte_2* si costituiva in giudizio contestando integralmente l'appello formulato dalla Banca, e spiegava appello incidentale con il quale lamentava:

1."errata individuazione del tasso Bot al 14.1.2000 anziché quello relativo ai 12 mesi antecedenti la stipulazione del 29.12.2000 (al 29.12.1999)";

2. "errata determinazione dell'importo lordo restituito dal mutuatario";

3."errata imputazione degli interessi di preammortamento in conto restituzioni e non in conto costi/spese/oneri come pattuito";

4."errata estensione del calcolo del saldo alla scadenza originaria del rapporto (2021) invece già risolto (2018)";

5. "errata liquidazione delle spese di lite: violazione dell'art. 4 DM 55/2014 -omessa considerazione delle cause riunite".

Formulava dunque le seguenti conclusioni: "1) *rigettare nel merito il gravame proposto da* *Parte_1* *, in quanto infondato in fatto ed in diritto. 2) In parziale riforma della sentenza n.* [REDACTED]

emessa dal Tribunale di Napoli, nella parte in cui si ritiene legittima l'imputazione degli interessi di preammortamento in conto restituzioni e non in conto costi/spese/oneri, accertare e dichiarare che parte mutuataria è creditrice della convenuta mutuante *Parte_1*, in proprio e nella qualità di procuratrice di *Controparte_1* [...] di una somma, da quantificarsi quanto meno in euro 24.199,15, corrispondente agli importi pagati a titolo di preammortamento non dovuto, nullo per indeterminatezza e privo di causa giuridica, come evidenziato al capo 3.C ed emerso in corso di causa; per l'effetto condannare la convenuta *Parte_1*, in proprio e nella qualità di procuratrice di *Controparte_1* alla restituzione in favore di parte mutuataria della somma, da quantificarsi in euro 24.199,15, o di quella diversa ritenuta di Giustizia, in tutti i casi oltre, tenendo conto del versamento nelle more effettuato dall'appellante della somma si euro 9.323,15. 3) In via gradata, In parziale riforma della sentenza n. [REDACTED] emessa dal Tribunale di Napoli, accertare e dichiarare che parte mutuataria alla data della dichiarata risoluzione contrattuale del 30.1.2018, parte mutuataria era creditrice della convenuta mutuante *Parte_1*, in proprio e nella qualità di procuratrice di *Controparte_1* di una somma secondo il piano ricalcolato sulla base di una capitalizzazione semplice e con applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 comma 7 TUB, il saldo del rapporto dare avere tra le parti consisteva — come verificato dal CTU in una differenza a favore dell'attore di euro 17.885,97 e per l'effetto condannare la medesima al pagamento di tale importo, oltre interessi dalla domanda stragiudiziale, in tutti i casi oltre, tenendo conto

del versamento nelle more effettuato dall'appellante della somma di euro 9.323,15. 4) in via del tutto gradata, nell'ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse di seguire pedissequamente le risultanze peritali del primo grado e si determinasse a ritenere, estendendo l'ambito dell'indagine alla naturale scadenza del piano di ammortamento, come determinato nella relazione integrata, In parziale riforma della sentenza n.5530/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, accertare quanto meno che nei confronti di Parte_1, in proprio e nella qualità di procuratrice di Controparte_1 il debito residuo non è di euro 9.323,15 ma di euro 3.179,15 in quanto dall'importo calcolato dal CTU devono essere detratti almeno euro 6.144,00 di spese trattenute al momento dell'erogazione, rettificando l'importo netto di partenza dell'indagine peritale (Tavola 4 dell'integrazione della CTU detraendo le spese iniziali), in tutti i casi oltre, tenendo conto del versamento nelle more effettuato dall'appellante della somma di euro 9.323,15 e disponendo le restituzioni. 5) In via gradata, In parziale riforma della sentenza n.5530/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, disponendo in via istruttoria, nuova consulenza tecnica d'ufficio al fine di ottenere una rielaborazione del rapporto dare-avere tra le parti, che tenga conto della TEG rielaborato sulla scorta del criterio di computazione di tutti gli interessi di preammortamento come costi/oneri/spese secondo le indicazioni fornite al capo 3; in caso di rilevamento del TEG superiore alla soglia di usura, imputando tutte le somme restituite, come già quantificate nella CTU espletata nel corso del primo grado in applicazione del criterio disposto dall'art. 1815 comma 2 c.c., condannare la convenuta mutuante Parte_1, in proprio e nella qualità di

procuratrice di *Controparte_1* di una somma, pari alla differenza tra quanto complessivamente versato dall'appellante e il netto erogato dalla banca, maggiorata di interessi dalla domanda; essendo stato restituito un importo di €185.135,12, superiore a quello effettivamente mutuato, pari ad €153.440,75, accertare e dichiarare che parte mutuataria è creditrice della convenuta mutuante *Parte_1*

[...], in proprio e nella qualità di procuratrice di *Controparte_1* [...] della somma di €31.694,37 o di quella diversa ritenuta di Giustizia e condannare la medesima parte convenuta al pagamento, oltre interessi dalla domanda stragiudiziale, in tutti i casi oltre, tenendo conto del versamento nelle more effettuato dall'appellante della somma si euro 9.323,15; 6) in via gradata, In parziale riforma della sentenza n. [REDACTED] emessa dal Tribunale di Napoli, disponendo in via istruttoria, nuova consulenza tecnica d'ufficio, accertare e dichiarare che parte mutuataria è creditrice della convenuta mutuante *Parte_1*

[...], in proprio e nella qualità di procuratrice di *Controparte_1* [...] di una somma, da quantificarsi quanto meno in euro 10.971,16, come emergente dalla rielaborazione del piano di ammortamento con il corretto tasso BOT al 2,67% anziché il 3,89% utilizzato dal CTU, come evidenziato al capo 3.A.2; per l'effetto condannare la convenuta *Parte_1*, in proprio e nella qualità di procuratrice di *Controparte_1* alla restituzione in favore di parte mutuataria della somma, da quantificarsi in euro 10.971,16, in tutti i casi oltre, tenendo conto del versamento nelle more effettuato dall'appellante della somma si euro 9.323,15. 7) In parziale riforma della sentenza n. [REDACTED] emessa dal Tribunale di Napoli,

nella parte in cui statuisce la condanna di *Parte_1* al pagamento delle spese legali in riferimento a solo uno dei giudizi riuniti, accertare e dichiarare dovuti compensi ulteriori in relazione al procedimento congiunto e per l'effetto condannare *Pt_1* al pagamento della fase di studio, introduttiva e di trattazione svolte nel procedimento RG [REDACTED] nella misura di €.1.607,50, oltre accessori di legge; nonché al versamento anche dell'ulteriore 20% alla luce della riunione dei due procedimenti nella misura di €.631,02, oltre accessori di legge; per un totale importo pari ad €.2.238,52, oltre accessori di legge, con attribuzione alla sottoscritta procuratrice anticipataria. 8) In ogni caso, disporre l'immediata cancellazione dell'ipoteca volontaria iscritta sull'immobile sito in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], p.co [REDACTED] 1, terzo piano, [REDACTED], particella [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] onerando dell'incombente parte appellante e comunicando la decisione al conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli, per le annotazioni del caso. 9) Con vittoria piena di spese e compensi, oltre rimborso forfettario, per spese generali di entrambi i gradi di giudizio in misura piena o — in via graduata — confermando la parziale compensazione delle spese del primo grado, rettificando il valore della condanna, come precisato al capo 3.E.1 e 3.E.2 e condannando la convenuta al pagamento delle spese di questo giudizio in misura integrale e in ogni caso con attribuzione alla sottoscritta procuratrice anticipataria. 10) In via istruttoria, disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio al fine di ottenere una rielaborazione del rapporto dare-avere tra le parti, che

tenga conto della ^{Cont} rielaborato sulla scorta del criterio di computazione di tutti gli interessi di preammortamento come costi/oneri/spese; in caso di rilevamento del TEG superiore alla soglia di usura, imputando tutte le somme restituite, come già quantificate nella CTU espletata nel corso del primo grado in applicazione del criterio disposto dall'art. 1815 comma 2 c.c.; in caso di rilevazione di un TEG non superiore alla soglia di usura, in ogni caso disporre il ricalcolo ai sensi dell'art. 117 T.u.b., partendo dal valore netto erogato, come specificato in euro 153.440,75 non pari a 159.585,18, applicando correttamente il tasso BOT al 15.12.1999 pari al 2,67% non al 3,89% al 19.1.2000 (come erroneamente fatto dal CTU in primo grado) e calcolando il preammortamento come costo/onere/spesa come determinato tra le parti e solo parzialmente computato dal CTU di primo grado, sempre applicando il metodo di capitalizzazione semplice e verificando se nel metodo di contabilizzazione composta si cela un costo occulto o anatocismo non accettato e pattuito, in violazione di legge".

Non si costituiva la ^{Controparte_1}

II.4. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 22 maggio 2025 la causa veniva introitata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Senonchè, con provvedimento del 20 ottobre 2025, la Corte ritenendo che, ai fini della decisione, fosse necessario procedere, con riferimento al contratto di mutuo del 29 dicembre 2000, stipulato tra le parti, ad ulteriori verifiche ed accertamenti, disponeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, nominava CTU il dr. ^{Persona_2}

In data 06 maggio 2026, all'esito anche della ulteriore richiesta di chiarimenti, il CTU dr. *Persona_2* depositava l'elaborato finale della espletata consulenza, in cui verificava l'esistenza di una serie di indeterminatezze, e per l'effetto (alla luce anche dei versamenti effettuati) dichiarava che: *"l'odierno appellato risulta creditore, nei confronti dell'istituto bancario, del complessivo importo di euro 8.125,35 (euro 9.323,15 – euro 1.197,80)".*

II.5. All'udienza dell'11 giugno 2026, tenutasi mediante il deposito di note scritte, le parti depositavano le proprie note, e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti di nuovi termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente la Corte dichiara la contumacia della [...] *Controparte_1* non costituitasi in questo giudizio ancorchè regolarmente citata dall'appellante.

2. Il Tribunale di Napoli, alla luce della CTU contabile espletata in primo grado, con la sentenza impugnata, resa all'esito di due giudizi riuniti – di cui il primo intrapreso da *Parte_2* nei confronti della *Parte_1* onde accertare e dichiarare *"che il mutuo sottoscritto tra le parti non costituiva un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.; che la banca aveva applicato tassi usurari ex lege 108/1996; giuridicamente nulle per indeterminatezza e, comunque arbitrarie, invalide e inefficaci le clausole indicative di condizioni*

economiche non pubblicizzate oppure promesse in misura non chiara ed univoca, non determinata o non determinabile, dichiarando, conseguentemente la nullità parziale del contratto ex art. 117 comma 6 TUB", la risoluzione del contratto di mutuo, il secondo intrapreso, nelle more del primo, dalla Controparte_2 (cessionaria del credito di CP_5) con notifica al mutuatario dell'atto di precetto mediante richiesta di pagamento di € 53.329,25, precetto poi opposto dal mutuatario proponendo le medesime eccezioni formulate in citazione- ha così provveduto:

- ha accolto in parte la domanda del Pt_2 ed accertato e dichiarato la nullità, per indeterminatezza e per violazione degli artt. 117 co.4 TUB e 1346 c.c. delle condizioni pattuite nel contratto di mutuo fondiario stipulato in data 29 dicembre 2000, con atto a ministero del notaio Parte_4 tra Pt_2 e Parte_1 ; ha accertato la potenzialità usuraria della clausola di determinazione del tasso di interesse moratorio contenuta nel contratto di mutuo fondiario stipulato in data 29 dicembre 2000 e per l'effetto ha accertato che in relazione al mutuo *"sono dovuti interessi moratori pari al tasso soglia al momento della applicazione della clausola, nel caso in cui tale tasso applicabile al momento della mora sia superiore al tasso- soglia"*, ha rideterminato il saldo finale del rapporto di mutuo fondiario stipulato in data 29 dicembre 2000 in € 9.323,15 a debito del Pt_2

- in parziale accoglimento della proposta opposizione ex art. 615 c.p.c. ha rideterminato la somma dovuta, per cui la Barclays Banca PLC *"nella qualità di procuratore di* Controparte_1 *ha titolo*

per agire in executivis nei confronti di Controparte_6 in € 9.323,15 oltre interessi moratori...”;

- ha condannato la Pt_1 ad eseguire la cancellazione della segnalazione a sofferenza del nominativo del Pt_2 dalla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia nonché dalla CRIF Centrale Rischi Finanziari;

-ha rigettato le altre domande del Pt_2

- ha compensato in parte le spese di lite ponendo le spese di CTU in parte a carico di parte attrice, in parte a carico di parte convenuta.

3. Avverso detta sentenza, hanno proposto appello, in via principale, la Parte_1 e in via incidentale Parte_3

L'appello principale è interamente infondato, l'appello incidentale è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

4. Con il primo motivo di impugnazione – rubricato *"errata valutazione sull'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione"* (cfr. pag. 13 dell'atto di appello)- la Parte_1 lamenta l'erroneità della sentenza laddove il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca sul rilievo che in tema di contratto di mutuo la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebita percezione di somme inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e tanto perché, a detta del giudicante, il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica e la rateizzazione è solo un modo di estinzione di quel debito unitario attraverso una pluralità di versamenti nel tempo, con la conseguenza che, fino all'estinzione complessiva del debito, non vi è, appunto, pagamento e non può decorrere termine prescrizione.

Di contro, l'appellante sostiene che *"nei contratti di mutuo ogni pagamento ha natura solutoria; ogni rata rappresenta un pagamento e in caso di indebito, come tale ripetibile", "dalla data di pagamento di ogni singola rata decorre il termine di prescrizione dell'azione promossa in primo grado dal Pt_2 e "quindi risultano prescritte le rate per le quali siano trascorsi dieci anni ai sensi dell'art. 2946 c.c."*

Le deduzioni esposte sono destituite di ogni fondamento.

4.1. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, a Sezioni Unite, cui ha inteso richiamarsi il primo Giudice, *"Il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro. Non può, pertanto, ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quello non è configurabile alcun diritto di ripetizione"* (Cass. Sez. Unite, 24418/2010, ma già Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291). Il principio è stato anche recentemente riconfermato: *"nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del*

mutuo (Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798)» (Cass. Civ. n. 4232/2023).

4.2. Venendo al caso di specie, come ha ben argomentato il primo Giudice, appare di tutta evidenza come non possa considerarsi maturata alcuna decadenza, né intervenuta alcuna prescrizione in danno dell'appellato giacché al momento della notifica della citazione (30 gennaio 2018) il rapporto di mutuo era ancora in essere, tanto è vero che la dichiarazione di risoluzione da parte della banca era inviata al cliente solo nel giugno 2018, successivamente ed in conseguenza dell'azione giudiziaria.

La pronuncia impugnata dovrà pertanto sul punto essere confermata.

5. Con il secondo motivo di appello- rubricato *"della asserita indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali relative al piano di ammortamento"* (cfr. pag. 14 dell'atto di appello)- la *Parte_I* [...] impugna il capo della sentenza nella parte in cui il Tribunale di Napoli ha ritenuto che *"appare fondata la doglianza attorea attinente alla mancata pattuizione della tipologia di ammortamento del mutuo"*, circostanza dalla quale il Giudice fa derivare la nullità parziale del contratto di mutuo di cui è causa ai sensi dell'art. 117 comma 4 TUB, con conseguente sostituzione delle condizioni pattuite *"secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 7 del D.Lgs. n. 385 del 1993 al tasso minimo e massimo dei BOT nei dodici mesi precedenti"* e *"rideterminando, quindi, la misura del credito per cui vi è diritto - della Controparte_I nella dichiarata qualità di cessionaria del credito di Pt_I e per essa la Pt_I nella qualità di procuratrice*

della cessionaria - a procedere ad esecuzione forzata nel senso appena esplicitato."

A detta dell'appellante, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la considerazione che in contratto non sarebbe indicata la *"tipologia del piano di ammortamento del mutuo"* non comporterebbe alcuna criticità, perché, ferma la considerazione che il contratto non prevede alcuna capitalizzazione degli interessi e ferma la considerazione che il piano di ammortamento alla francese non comporta alcuna pratica anatocistica (come riconosciuto altresì dal medesimo Tribunale di Napoli, pag. 23 della sentenza impugnata, con statuizione non impugnata e quindi passata in giudicato) *"le considerazioni del Giudice di prime cure circa l'essenzialità della indicazione del regime di ammortamento adottato in contratto non meritano di essere condivise, in quanto prive di qualsivoglia fondamento o supporto giuridico, atteso che nessuna norma – nemmeno l'art. 117 TUB richiamato dal Tribunale - obbliga le Banche ad indicare nei contratti di mutuo il regime di ammortamento degli interessi.."*

Il motivo è infondato per quanto appresso diffusamente si dirà in ordine al primo, al secondo, al terzo ed al quarto motivo dell'appello incidentale, che verranno nei capi seguenti trattati unitariamente perché investono le metodiche di calcolo e le valutazioni espresse dal CTU di primo grado alle quale il Tribunale ha inteso riferirsi ai fini della decisione.

6. Con il terzo ed ultimo motivo – rubricato *"della segnalazione in Centrale Rischi"* (cfr. pag. 23 dell'atto di appello) - la Parte_1 impugna il capo della sentenza nella parte in cui il Tribunale di Napoli ha

ritenuto di accogliere la domanda con la quale il Pt_2 ha chiesto di *"condannare la banca a cancellare e/o rettificare le segnalazioni operate in Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nonché in tutte i SIC (banche dati private che raccolgono siffatte informazioni), in quanto credito contestato, litigioso, giammai sofferenza o inadempimento persistente, in conformità agli esiti del presente giudizi"* (pag. 38 della sentenza impugnata). Nello specifico, laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto *"fondata la domanda di cancellazione della segnalazione comunicata dalla convenuta con nota del 01/02/2018 (cfr. doc. 4 comparsa di risposta) nonché quella che riguarda la segnalazione risultante dalla visura presso il SIC, denominato CRIF, del 28.04.2018 (all. 24 memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.), che evidenzia con la lettera "I" l'inadempimento per più di 8 rate ed infine il degrado in sofferenza con la lettera "S" (pag. 40 della sentenza impugnata)*

Anche il motivo scrutinato va respinto.

Sul punto il Giudice ha osservato che: *"Facendo applicazione al caso in esame sia della normativa che degli orientamenti della giurisprudenza di merito e di legittimità, va rilevato come la Banca convenuta non abbia fornito alcuna prova di aver, previamente alla segnalazione a sofferenza, riscontrato l'effettiva sussistenza di una situazione patrimoniale deficitaria a carico dell'attore, di per sé caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica, siccome richiesto dalla Suprema Corte, la quale esclude che tale condizione possa invece scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento (Cass. 9.7.14 n. 15609). Non appare pertanto provata la insussistenza, nel caso di specie, di una "insolvenza o situazione equiparabile" neppure*

nell'accezione "levior" individuata ai fini della segnalazione a sofferenza
Emerge inoltre che il CTU ha verificato che al gennaio del 2018 (data di
notifica dell'atto di citazione), secondo il piano ricalcolato sulla base di
una capitalizzazione semplice e con applicazione del tasso sostitutivo
previsto dall'art. 117 comma 7 TUB, l'importo complessivamente dovuto
dal mutuatario ammonterebbe a euro 167.249,15, con una differenza a
favore dell'attore di euro 17.885,97. L'attore pertanto non era in mora
allorquando, nel maggio 2017, veniva segnalato in CR. Deve quindi
ordinarsi alla Banca convenuta di procurare alla parte attrice l'immediata
cancellazione della segnalazione "a sofferenza" del nominativo
dell'attore dalla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia nonché dalla
CRIF Centrale Rischi Finanziari." (pagg. 42 e 43 della sentenza
impugnata).).

La motivazione del Tribunale è pienamente condivisibile.

Invero, sull'illegittimità della segnalazione a sofferenza di
Parte_2 (e dei garanti), la *Pt_1* non ha fornito prova
di aver, previamente alla segnalazione a sofferenza, riscontrato
l'effettiva sussistenza di una situazione patrimoniale deficitaria a carico
del *Pt_2* di per sé caratterizzata da una grave e non transitoria
difficoltà economica.

Come richiesto dalle indicazioni di Banca d'Italia (Circ. 139/1991),
infatti, si esclude che tale condizione di definitiva e grave difficoltà possa
scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario
inadempimento (Cass. 15609/2014).

Il Giudice di prime cure è stato accorto nell'evidenziare che
dall'analisi della CTU emerge che alla data della notifica dell'atto di

citazione (gennaio 2018) maturava un credito dell'appellato in favore di *Pt_1* di € 17.885,97. Invero, la contestazione del credito era ben più risalente, almeno all'istanza inviata al Conciliatore bancario finanziario nel 2015.

La *Pt_1* ha dichiarato di aver preventivamente avvisato l'attore dell'imminente registrazione presso la Centrale dei Rischi di Banca d'Italia (p.24 appello): tale circostanza sarebbe dimostrata documentalmente dalla produzione allegata alla comparsa di costituzione in primo grado (docc. 4 e 5), che attesterebbe l'inoltro da parte di *Pt_1* in data 31 gennaio 2017 dell' avviso di imminente registrazione dei dati in sistemi di informazioni creditizie ed in data 01 febbraio 2018 dell'avviso di segnalazione a sofferenza del nominativo dell'attore.

Tuttavia, entrambe le comunicazioni non risultano spedite né ricevute dall'attore, tanto meno è stata fornita prova in giudizio dalla convenuta, in quanto i documenti *de quibus* (all.ti nn. 4 e 5) sono privi di evidenza di spedizione e di ricezione e sono stati tempestivamente ed ampiamente contestati dalla controparte.

Invero, il *Pt_2* non ha mai ricevuto le predette comunicazioni, ma in ogni caso, pur prescindendosi dalla ricezione o meno delle stesse, la segnalazione in sé risulta essere del tutto illegittima, non avendo la segnalante tenuto conto del fatto che: 1) il credito non poteva essere segnalato a "sofferenza", dato che l'inadempimento non derivava da difficoltà (tanto meno da insolvenza), bensì dalla contestazione che l' attore muoveva già nel luglio 2013 al credito reclamato dalla banca BDI, (Circ. 139/1991); 2) la segnalazione poteva al più rappresentare il

"credito contestato", come ampiamente chiarito, in base alla Circ. 139/91 (sin dall'istanza di mediazione); 3) alla data in cui sarebbe stato presuntivamente inoltrato il preavviso di segnalazione (31 gennaio 2017) non esisteva alcun debito in capo all'attore (così come accertato dal CTU, che ha riconosciuto persino un credito dell'attore alla data in contestazione); 4) la segnalazione a sofferenza è stata effettuata senza la benché minima attività istruttoria da parte del segnalante *Pt_1* ; 5) il contratto è stato risolto nel febbraio 2018 dopo la notifica dell'atto di citazione (avvenuta nel gennaio del 2018).

La pronuncia impugnata anche sotto il profilo esaminato dovrà dunque essere confermata.

7. Passando all'esame dell'appello incidentale, premessa la sua tempestività, *Parte_3* impugna la sentenza articolando cinque motivi di gravame, di cui i primi quattro di seguito rubricati:

1) *"errata individuazione del tasso BOT al 14.1.2000 anziché quello relativo ai 12 mesi antecedenti la stipulazione del 29.12.2000 (al 29.12.1999)";*

2) *"errata determinazione dell'importo lordo restituito dal mutuuario";*

3) *"errata imputazione degli interessi di preammortamento in conto restituzioni e non in conto costi/spese/oneri come pattuito";*

4) *"errata estensione del calcolo alla scadenza originaria del rapporto di mutuo (2021) invece già risolto (2018)".*

8. Alla luce delle censure innanzi articolate, nonché delle deduzioni difensive e delle istanze rispettivamente formulate da entrambe le parti (cfr. anche secondo motivo dell'appello principale), volte, tra l'altro,

ad ottenere una rinnovazione della istruttoria svolta in prime cure, questa Corte ha disposto una nuova consulenza econometrica affidando il relativo incarico al dr. *Persona_2* cui, con provvedimento del 28 novembre 2025, venivano assegnati i seguenti quesiti:

1)*indichi la documentazione ritualmente e, rispettivamente, prodotta da ciascuna parte e quella, eventualmente, utilizzata per la ricostruzione operata”;*

2)*”indichi se, con riferimento al contratto di mutuo oggetto di causa, il criterio di ammortamento risulti sufficientemente specificato con riferimento alle condizioni essenziali quanto all’importo delle rate, agli interessi da pagare e alle scadenze, specificando anche se in contratto risulti indicato il regime finanziario adottato per il calcolo delle rate”;*

3)*”laddove si accertino profili di indeterminatezza o comunque l’assenza di una piena informazione alla parte mutuataria, il CTU ridetermini il credito/debito della banca applicando un piano di ammortamento alla francese in regime semplice con applicazione dei tassi bot ex art.117 TUB”;*

4)*”il CTU, tenuto conto dei versamenti operati dalla parte mutuataria in corso di rapporto, accerti il reale dare/avere tra le parti alla data di risoluzione del contratto”.*

Successivamente, a seguito di istanza del difensore di parte appellata, con ordinanza del 5 febbraio 2026, la Corte provvedeva ad integrare il quesito istruttorio richiedendo al CTU di specificamente verificare *”se il tasso di interesse corrispettivo indicati in contratto risulti usurario tenendo conto anche degli interessi (di preammortamento) dovuti alla scadenza delle singole rate di preammortamento. Il CTU, al*

fine di compiere le verifiche in tema di usura, dovrà tenere conto del periodo di preammortamento previsto dal contratto di mutuo e, in caso di superamento della soglia d'usura, dovrà procedere a rideterminare il saldo del rapporto previo azzeramento di interessi e oneri ex art. 1815 c.c."

9. Orbene, le risultanze dell'elaborato peritale del dr. Persona_2 a parere della Corte, sono pienamente condivisibili, perché immuni da censure sia sul piano tecnico che sul piano logico, in quanto analitiche nell'esame dei documenti contabili offerti dalle parti, precise nell'indicare le rilevate criticità del rapporto in verifica, coerenti con gli insegnamenti della Suprema Corte nella materia *de qua*, argomentate nelle conclusioni finali e nelle repliche fornite in ordine alle osservazioni dei consulenti di parte.

Anzitutto, l'ausiliario, in ordine all' accertamento circa la determinatezza delle clausole del contratto di mutuo stipulato dalle parti, ha rilevato che: *"l'analisi del contratto stipulato tra le parti il 29.12.2000 ha disvelato l'esistenza di molteplici criticità che devono certamente indurre a ritenere che il criterio di ammortamento non risulti sufficientemente specificato. Deve giungersi a siffatta conclusione atteso che non risulta indicato in contratto né il criterio di ammortamento (francese, italiano o di altra tipologia) né il regime finanziario (semplice ovvero composto) adottato dalla banca per la predisposizione del piano di ammortamento"* . Inoltre, ha ulteriormente specificato che *"nel contratto de quo non risulta indicato neppure l'importo della rata periodica da pagare (nemmeno quello della prima rata) ovvero l'ammontare degli interessi corrispettivi da corrispondere (nemmeno*

quelli ipotetici determinati sulla scorta del tasso iniziale già noto). Un ulteriore elemento di scarsa chiarezza è da ravvisarsi nella mancata indicazione del divisore (360/365) del parametro variabile (Euribor 1 mese)".

Sicchè ha sul punto concluso che, in mancanza di tali elementi indispensabili per la predisposizione del piano di ammortamento del finanziamento, *"il criterio di ammortamento non risulta sufficientemente specificato, conclusione peraltro del tutto simmetrica con quanto già accertato nell'ambito del giudizio di primo grado"*, rilevando anche che *"la mancata indicazione della tipologia di ammortamento e del regime finanziario accertata dal consulente nominato nel primo grado di giudizio è stata confermata dallo stesso CTP della banca, dr. Per_3, sebbene egli ritenga che tali omissioni non rendano il contratto affetto da indeterminatezza e indeterminabilità"* (cfr. pag. 35-36 della relazione di consulenza).

Ergo, anche il consulente nominato in grado di appello, come quello nominato dal Tribunale, ha riscontrato che né il contratto né i suoi allegati recano l'indicazione: - dell'importo della rata periodica, neppure di quella determinata sulla base del tasso d'ingresso del finanziamento pari al 4,99% (tasso ovviamente noto alle parti in quanto indicato in contratto); - del tipo di ammortamento (alla francese, all'italiana ovvero di altra tipologia) che l'istituto di credito avrebbe in concreto utilizzato; - del regime di capitalizzazione (semplice o composta) adottato dalla banca per l'elaborazione del piano di ammortamento; - del divisore (360 ovvero 365) dell'Euribor 1 mese adottato quale parametro variabile del saggio di interesse corrispettivo.

Di conseguenza, trattandosi di mutuo a tasso variabile (mancando del tutto le condizioni minime di standardizzazione), il piano di rimborso e la clausola che lo determina non potranno mai dirsi chiari e univoci.

Sul tema si è pronunciata di recente la Suprema Corte, chiarendo che *«In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso fisso [...non] vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi [...]»*. (cfr. Cass. SSUU n. 15130/ 2024, conforme Cass. n. 167/2025).

Ed ancora: *“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”* (cfr. Cass. SSUU n. 15130/ 2024, conforme Cass. n. 167/2025), purchè il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.

Precisa altresì la Cassazione – ma con riguardo ai mutui a tasso fisso – che il regime di ammortamento, in sé, non debba essere necessariamente esplicitato formalmente, né in base alla normativa primaria (art. 117 TUB in particolare), né in base a quella secondaria, ancora una volta rilevando che *“un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene (recte deve contenere) come s’è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”*. Sicchè, *“risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l’importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse”*.

La Corte di Cassazione, con le ordinanze n.7382/2025 e 8322/2025 ha ulteriormente chiarito che *“i principi affermati nella sentenza delle sezioni unite a proposito del mutuo tasso fisso valgono senz’altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile”*. Con dette pronunce, tuttavia, ha escluso l’esistenza di profili di vizio per i mutui a tasso variabile laddove il contratto rechi allegato il piano di ammortamento del prestito con indicazione del tasso applicato – ovviamente quello noto alla stipula – nonché degli interessi ricompresi in ciascuna rata di rimborso.

Nel caso di specie il contratto di mutuo, stipulato a tasso variabile, porta allegato un piano di ammortamento senza indicazione degli interessi. Talché, le omissioni informative evidenziate dal CTU di secondo grado (invero confermate di quelle emerse all'esito dell'istruttoria di primo grado) devono indurre questa Corte a confermare che Nel contratto di mutuo di cui si controverte vi è una aperta violazione di legge e indeterminatezza dell'oggetto, non potendosi pertanto che affermarsi (*recte* confermarsi) la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, non potendo il contraente *«rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire»*, che nel caso di specie è mancata del tutto (ord. n.7382/2025).

In conclusione, nella vicenda in disamina, come evidenziato dai consulenti contabili del primo e del secondo grado, analizzando il contratto di mutuo ed il piano di ammortamento allo stesso allegato (cfr. p. 27 contratto di mutuo, all. 3 citazione) emerge che non vi è alcuna, chiara, indicazione di una serie di elementi, considerati dalla giurisprudenza unionale e di legittimità come fondamentali: manca indicazione del TAEG; dell'importo e della composizione delle rate di rimborso, con ripartizione della quota di capitale e quota di interesse.

Dal chè la pronuncia impugnata dovrà essere confermata nella parte in cui ha accertato e dichiarato l'indeterminatezza delle pattuizioni

inerenti le condizioni giuridiche ed economiche del contratto con conseguente rilevazione della nullità parziale dello stesso contratto di mutuo per cui è causa ai sensi dell'art. 117 co.4 TUB.

Il secondo motivo dell'appello principale della banca di cui al punto 5 della presente decisione, rubricato *"della asserita indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali relative al piano di ammortamento"* va dunque respinto.

10.Nel prosieguo del suo elaborato, l'ausiliario, richiesto dalla Corte di indicare i criteri metodologici e i parametri di calcolo utilizzati ai fini della rideterminazione del dare /avere tra le parti, ha ribadito che *"all'esito degli accertamenti tecnici esperiti è stato possibile accertare che il contratto di finanziamento sottoscritto tra le parti il 29.12.2000 è risultato affetto da evidentissima assenza di chiarezza, circostanza che ha precluso al mutuatario di avere piena informazione in ordine alla operazione finanziaria posta in essere"*, pertanto, *"ha provveduto a rideterminare il credito /debito della banca applicando un piano di ammortamento alla francese in regime semplice con applicazione dei tassi BOT ex art.117 TUB"*.

Con specifico riguardo all'accertamento ex lege n. 108/1996, ha precisato di non potere operare alcun accertamento in tema di usura, perché *"la predisposizione del piano di ammortamento indispensabile per operare i richiesti accertamenti in ordine al rispetto della legge n. 108/1996 renderebbe necessaria l'assunzione di presunzioni rispetto al tipo di ammortamento, al criterio di computo degli interessi e al divisore del parametro variabile"*, nella specie non chiaramente indicati.

Inoltre, prima di accertare il reale saldo del rapporto, ha proceduto alla quantificazione dei pagamenti effettuati nel tempo dal mutuatario ed a tale fine, acclarato che non risultano depositati in giudizio contabili di pagamento utili a determinare l'esatto importo pagato dal *Pt_2* in costanza di rapporto, ha osservato che risulta "pacifica ed incontestata tra le parti" *"la circostanza per la quale il sig. Pt_2 abbia pagato, sino alla introduzione del giudizio di primo grado (31.01.2018) il complessivo importo di euro 185.135,12"* e che *"a conclusione del primo grado di giudizio il Pt_2 veniva condannato a corrispondere alla Pt_1 l'ulteriore importo di euro 9.323,15 importo poi versato da parte mutuataria in data 01.07.2002"*, sicchè *"in definitiva, il sig. Pt_2 ha operato versamenti per complessivi euro 194.458,27 (euro 185.135,12 + euro 9.323,15)"*.

Il dr. *Per_2* ha, dunque, rielaborato il rapporto di mutuo intercorso tra le parti facendo adozione dei tassi BOT ex art. 117 TUB in regime di capitalizzazione semplice degli interessi, accertando che *"alla data dell'01.02.2018 l'importo complessivamente dovuto dalla parte mutuataria ammonta a euro 157.115,75"*.

Pertanto ha così concluso:

"(...) tenuto conto che alla medesima data i pagamenti eseguiti dalla parte mutuataria assommano al maggiore importo di euro 185.135,12, il sig. Parte_2, all'epoca della risoluzione contrattuale, ha operato maggiori versamenti, rispetto a quelli dovuti, per euro 28.019, 37 (euro 185.135,12 – euro 157.115,75). Il detto importo va portato a deconto del residuo debito -pari a euro 29.217,1–

risultante all'01.02.2018 secondo il piano di ammortamento rielaborato dallo scrivente. (..) Conseguentemente, alla data dell'01.02.2018 il reale debito della parte mutuataria è pari a euro 1.197,80 (euro 29.217,17 – euro 28.019,37). Orbene, tenuto conto che il sig. Pt_2 in adempimento della sentenza di primo grado, ha operato un ulteriore versamento di euro 9.323,15, egli risulta creditore, nei confronti dell'istituto bancario, del complessivo importo di euro 8.125,35 (euro 9.323,15- euro 1.197,80)".

Ciò posto, i quattro motivi dell'appello incidentale del Pt_2 – in punto di "errata individuazione del tasso BOT al 14.1.2000 anziché quello relativo ai 12 mesi antecedenti la stipulazione del 29.12.2000 (al 29.12.1999)", "errata determinazione dell'importo lordo restituito dal mutuatario", "errata imputazione degli interessi di preammortamento in conto restituzioni e non in conto costi/spese/oneri come pattuito", "errata estensione del calcolo alla scadenza originaria del rapporto di mutuo (2021) invece già risolto (2018)"- vanno accolti per quanto di ragione, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata la Corte ridetermina il saldo finale del rapporto di mutuo fondiario del data 29 dicembre 2000 intercorso tra Parte_2 e la Banca XXXXXXXXXX (poi Parte_1) in € 8.125,35 alla data del 12 febbraio 2018 (data di risoluzione del rapporto), a credito del Pt_2

11. Il rigetto dell'appello principale ed il parziale accoglimento dell'appello incidentale, con la conseguenza riforma parziale della sentenza, impone una nuova regolazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, sicchè resta assorbito l'ultimo motivo dell'impugnazione

incidentale in punto di *"errata liquidazione delle spese di lite: violazione dell'art. 4 D.M. 55/2014 -omessa considerazione delle cause riunite"*.

12. La nuova liquidazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, cui è tenuto il giudice del gravame a seguito della riforma anche parziale della sentenza impugnata, deve seguire comunque la regola della soccombenza sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c..

Ebbene, visto l'esito complessivo della lite (che vede l'appellante principale comunque soccombente), dette spese processuali vanno poste a carico della banca come da dispositivo che segue, ai sensi del DM 55/2014, modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando i valori medi previsti in tabella in ragione della natura, consistenza e pregio delle attività difensive effettivamente svolte in giudizio (tenuto conto anche della maggiorazione di cui all'art 4 DM n. 55/2014, per la attività difensiva prestata dal medesimo difensore nei due giudizi riuniti) anche con riferimento alla fase istruttoria tenutasi nel presente grado.

A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, essendo stato l'appello principale respinto, l'appellante principale ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del co. 1-bis di detto articolo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli - Settima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla

Parte 1

- con citazione per l'udienza del 15 novembre 2022, notificata il 1° luglio 2022- e sull'appello incidentale proposto da *Parte_3* - con comparsa di risposta all'appello depositata il 27 ottobre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. [REDACTED], depositata in data 1° giugno 2022, così provvede:

A) dichiara la contumacia della *Controparte_2*

B) rigetta l'appello principale della *Parte_1* ;

C) in parziale accoglimento dell'appello incidentale di *Parte_3*

in parziale riforma della gravata sentenza:

- ridetermina il saldo finale del rapporto di mutuo fondiario, stipulato in data 29 dicembre 2000 in [REDACTED] alla data del 12 febbraio 2018 (data di risoluzione del rapporto), a credito di *Parte_2*

- accoglie l'opposizione ex art. 615 c.p.c. ed annulla il precetto opposto;

D) condanna l'appellante principale *Parte_1* a pagare in favore dell'appellante incidentale *Parte_3* - con attribuzione all'avv. [REDACTED] distrattaria- le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € [REDACTED] per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in € 5.809,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;

E) pone le spese della CTU di primo grado e della CTU espletata in grado di appello a carico della *Parte_1* ;

F) dispone, a cura dell'appellante, la cancellazione della ipoteca volontaria iscritta sull'immobile sito in [REDACTED]

G) conferma nel resto l'impugnata sentenza;

H) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante principale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione, a norma del co.1-bis di detto articolo.

Così deciso in Napoli, addì 24 settembre 2026.

Il Consigliere rel. ed est.

Il Presidente

dr.ssa Marielda Montefusco

dr.ssa Aurelia D'Ambrosio